



COPIA

COMUNE DI MARTINIANA PO
PROVINCIA DI CUNEO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 4

Oggetto :

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2012 -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE.**

L'anno **duemiladodici** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **20** e minuti **35** nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr	Ass.
ALLASIA BRUNO	SINDACO	P	
ZETTI GIOVANNA	CONSIGLIERE	P	
BARRA LIVIO	CONSIGLIERE	P	
BERNARDI MARILENA	CONSIGLIERE	P	
BONO MAURO	CONSIGLIERE	P	
MAIRONE BRUNO	CONSIGLIERE	P	
PUTETTO OBALDO	CONSIGLIERE	P	
PAGLIERO RENATO	CONSIGLIERE		G
BERARDO LEANDRO	CONSIGLIERE	P	
LADIGLIONE BARTOLOMEO	CONSIGLIERE	P	
Totale		9	1

Partecipa alla riunione ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 97, comma 4, lettera a) il Segretario Comunale Sig. **FELICE DOTT. ORO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ALLASIA BRUNO**, **SINDACO**, a seduta aperta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 27/04/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2012 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 172 del T.U. 267/2000 prevede tra gli allegati al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate le aliquote di imposta dei tributi locali;

Preso atto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale), artt. 8 e 9, ha istituito l'Imposta Municipale Propria, a decorrere dall'anno 2014, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e dell'Imposta sui redditi fondiari delle persone fisiche;

Considerato che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato l'entrata in vigore dell'I.M.U., in via sperimentale, a decorrere dal 2012, prevedendo che le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.LGS. 23/2011 fossero applicati, in quanto compatibili;

Tenuto conto che:

- L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze si intendono gli immobili classificati nelle categorie catastali C2/C6/C7, posseduti dallo stesso titolare dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale, per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- Che la base imponibile dell'I.M.U. è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 504/92, come successivamente modificato ed integrato;

Dato atto che le aliquote base stabilite dalla legge sono:

- Aliquota ordinaria: 0,76 per cento. Il Consiglio comunale può aumentare o diminuire l'aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali
- Aliquota abitazione principale e pertinenze: 0,4 per cento. Il margine di manovrabilità del Consiglio Comunale è fino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento, con manovrabilità dell'aliquota fino a 0,1 per cento in diminuzione.

Considerato che:

- ❖ dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e pertinenze si detraggono € 200,00, elevabili fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200,00 € è maggiorata di 50,00 € per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione non può comunque superare i 400,00 €.
- ❖ i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applichi anche agli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata ((art. 13 comma 10 D.L. 201/2011, convertito nella Legge n.14/2012).

Preso atto che l'art. 13, comma 11 del d.l. 201/2011, nella fase di sperimentazione, ha riservato a favore dello Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile degli immobili diversi dall'abitazione principale, dalle relative pertinenze l'aliquota ordinaria di base, dai fabbricati rurali strumentali, l'aliquote di base.

Tenuto conto che ogni riduzione di aliquota e ogni agevolazione stabilita dal Comune non può intaccare l'importo di spettanza dello Stato, e che pertanto deve essere compensata da altre voci di bilancio;

Visto l'allegato prospetto di calcolo dell'IMU per il 2012, contenente la previsione di gettito IMU ad aliquote base e ad aliquote differenziate e la stima della riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

Visto l'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22/03/2012, ad oggetto "Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Indirizzi della Giunta per la definizione delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale – Anno 2012" ;

Considerato che il Comune subirà nel corso del 2012 consistenti tagli dei trasferimenti statali, attualmente soltanto stimati, a fronte di aumenti considerevoli delle imposte e del costo dei servizi;

Ritenuto prudentiale, in sede di prima applicazione dell'imposta, non differenziare in modo troppo analitico le diverse fattispecie, onde evitare di agevolare determinate categorie di contribuenti a scapito di altre;

Ritenuto pertanto di dover assumere i seguenti indirizzi ai fini dell'applicazione dell'I.M.U. per l'esercizio 2012:

- Abitazione principale (e pertinenze nei limiti stabiliti dalla norma): aliquota prevista 0,60% - detrazione € 200,00 – all'abitazione principale è parificato l'immobile di proprietà degli anziani o dei disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l'immobile non risulti locato
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%
- 0,76 % Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, con una sola pertinenza C6 (anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) ;
- Tutti gli altri immobili: 1,06 %

Preso atto che l'art. 13 co. 6 e seguenti del D.L. 201/2011 ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza a stabilire la misura delle aliquote e delle detrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese, presenti n. 9 e con n. 7 voti favorevoli, n. // voti contrari e n. 2 astenuti (Consigliere Berardo Leandro e Consigliere Ladiglione Bartolomeo).

DELIBERA

1. Di determinare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'esercizio finanziario 2012:

- Abitazione principale, pertinenze nei limiti stabiliti dalla norma, fattispecie parificate all'abitazione principale dalla legge o dal regolamento comunale: aliquota 0,60% - detrazione € 200,00
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%
- 0,76 % Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, con una sola pertinenza C6 (anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) ;
- Tutti le altre fattispecie di immobili: 1,06 % ;
- Per le abitazioni concesse in uso gratuito, ai parenti in linea retta, che la utilizzano come abitazione principale, si applicherà l'aliquota agevolata a condizione che chi vi risiede possieda i necessari requisiti soggettivi. Per beneficiare dell'agevolazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentare al Comune, Ufficio Tributi, apposita comunicazione.

2. Entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione dell'aliquota prevista. La comunicazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permangano in capo al soggetto requisiti indicati.

3. Di dare atto che i suindicati indirizzi in materia di IMU sono finalizzati, in un contesto economico e finanziario particolarmente difficile, a ridurre per quanto possibile un ulteriore impoverimento di ampie fasce di popolazione colpite dalla crisi e dalle difficoltà economiche ad essa correlate, garantendo la conservazione dei livelli di servizio resi all'utenza.

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to ALLASIA BRUNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FELICE DOTT. ORO

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Martiniana Po,1.7. MAG. 2012.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FELICE DOTT. ORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Su dichiarazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17/05/2012 al 1/06/2012

Martiniana Po,

IL SEGRETARIO COMUNALE
~~F.to~~ FELICE DOTT. ORO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____

☒ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (co. 4 art. 134 D.Lgs. 267/2000);

☐ Immediatamente eseguibile (co. 4 art. 134 D.Lgs. 267/2000);

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FELICE DOTT. ORO

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li,1.7. MAG. 2012.....



IL SEGRETARIO COMUNALE
(FELICE DOTT. ORO)